

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

n. 3335/05 R.G.
CGIL SCUOLA – MIUR e D.S. Scuola “

N. 1144/05 REG: CRON.

Il G.L. dott.,

letti gli atti ed a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12.5.2005;

rilevato che la Segreteria Provinciale di Salerno della CGIL Scuola censura la condotta del Dirigente Scolastico p.t. della Scuola Media “.....” di Vallo della Lucania sia sotto il profilo della mancanza d'informazione preventiva e successiva ex art. 6 CCNL sia sotto il profilo del mancato rispetto di trattazione concordata delle materie oggetto di intesa ai sensi della citata norma con conseguente contrattazione concordata, lamentando l'antisindacalità di tale condotta;

rilevato che il Ministero richiede dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato sottoscritto il Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2004/2005;

rilevato che è pacificamente venuta meno la contrapposizione che aveva dato luogo alla vertenza con riferimento all'obbligo di contrattazione (cfr. Verbale d'udienza odierno) ma non quanto all'obbligo di informazione successiva e preventiva;

rilevato che per quanto qui interessa il Contratto Integrativo d'Istituto è stato sottoscritto il 20/4/2005 ma di esso non è stata prodotta copia;

rilevato che nessun elemento ha fornito la parte resistente in ordine al rispetto da parte del Dirigente Scolastico della Scuola Media “.....” di Vallo della Lucania dell'obbligo di informazione preventiva e successiva di cui all'articolo 6 CCNL (espressamente richiamato inoltre nel Contratto Integrativo d'Istituto relativo all'anno scolastico 2003/2004: cfr. documentazione in atti), risultando anzi un'assoluta chiusura del Dirigente ai più elementari principi di corretto confronto con le parti sociali (cfr. Verbale in atti del 18.2.05, libero interrogatorio del ricorrente, denuncia-querela contro esso Dirigente Scolastico, elementi tutti in nessun modo contrastati dalla controparte);

ritenuto che si impone quindi la pronuncia di cui al dispositivo, con regolamentazione delle spese secondo la soccombenza,

P.Q.M.

- a) dichiara non luogo a provvedere quanto al profilo relativo all'obbligo di contrattazione; dichiara l'antisindacalità della condotta denunciata quanto alla violazione dell'obbligo di informazione preventiva e successiva ex art. 6 CCNL ordinando la cessazione della condotta illegittima;
- b) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese della procedura che liquida in € 800,00 (di cui € 500,00 per onorario) oltre IVA e CPA, con attribuzione.

Si comunichi.

Vallo della Lucania 19.05.2005

Il G.L.
Dott.